

DECISIONE DEL CONSIGLIO**del 29.4.2004**

che modifica il Manuale Comune per prevedere un controllo mirato
anche dei minori accompagnati in frontiera

(2004/466/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

visto il regolamento (CE) n. 790/2001 del Consiglio, del 24 aprile 2001, che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all'esecuzione dei controlli e della sorveglianza alle frontiere¹,

vista l'iniziativa della Repubblica italiana,

¹ GU L 116 del 26.4.2001, pag. 5.

considerando quanto segue:

- (1) Data l'esigenza di adottare particolari modalità di controllo in entrata ed in uscita dalle frontiere esterne, anche nei confronti dei minori accompagnati, soprattutto in considerazione del fatto che, sovente, gli accompagnatori o presunti tali del minore, altro non sono che persone dedite al traffico clandestino delle persone, è opportuno prevedere che venga dedicata particolare attenzione a tutti i minori che viaggiano, da parte delle autorità che espletano controlli alla frontiera.
- (2) Il punto 5 della dichiarazione del Comitato Esecutivo del 9 febbraio 1998, riguardante il rapimento di minori, prevede che è inoltre indispensabile che le autorità preposte alla sorveglianza delle frontiere procedano alla verifica sistematica dei documenti d'identità e di viaggio dei minori. Tale verifica è in particolare necessaria qualora i minori siano accompagnati da un solo adulto.
- (3) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata e non è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull'acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni della Parte terza, titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca decide, a norma dell'articolo 5 del suddetto protocollo, entro un periodo di sei mesi dall'adozione della presente decisione da parte del Consiglio, se intende recepirla nel proprio diritto interno.

-
- (4) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, punto A della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999¹, relativa a talune modalità di applicazione di detto accordo.
- (5) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen al quale il Regno Unito non partecipa, ai sensi della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen². Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato e non è soggetto alla sua applicazione.
- (6) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen al quale l'Irlanda non partecipa ai sensi della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen³. L'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata e non è soggetta alla sua applicazione.
- (7) La presente decisione costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 dell'atto di adesione,

¹ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31

² GU L 131 del 1° 6.2000, pag. 43

³ GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 6.8.1 della Parte II del Manuale Comune, secondo comma, la frase: "Il funzionario addetto al controllo dovrà dedicare particolare attenzione ai minori che viaggiano senza accompagnatore" è modificata come segue: "Il funzionario addetto al controllo dovrà dedicare particolare attenzione ai minori che viaggiano con o senza accompagnatore".

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 29.4.2004.

Per il Consiglio
Il Presidente
M. McDOWELL
